

CASO 17/2010 riunito al 18/2010 e al 19/2010  
Coppa Ernesto Riva - 6<sup>a</sup> tappa del 90 Trofeo Nazionale  
Dinghy 12' Classico  
- ITA 2242 - ITA 202 - ITA 1971 c/ Comitato di regata

*Definizione **Parte** del Regolamento di regata ISAF: Una parte in udienza: un protestante; un protestato; una barca che chiede riparazione; una barca o un concorrente che può essere penalizzato secondo la regola 69,1; **un Comitato di Regata o un'Autorità organizzatrice in una udienza secondo la regola 62.1 (a).***

*Regola 63.3 (a) del Regolamento di regata ISAF – Le parti di una udienza o un rappresentante per ciascuna di esse, hanno il diritto di essere presenti durante l'audizione di tutte le testimonianze. ...Qualsiasi testimone, che non sia membro del Comitato delle proteste, deve essere escluso dalle udienza, tranne quando fa la sua deposizione.*

### **LA GIURIA D'APPELLO**

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Fabio Donadono, Eugenio Torre (componenti), Marco Alberti e Giuseppe Russo (componenti supplenti) con Anna Maria Bonomo (uditore), ha pronunciato la seguente

#### **decisione**

sugli appelli proposti rispettivamente dalle barche ITA 2242 , denominata Gabbiano Pensatore, - ITA 202, - ITA 1971, denominata Pegaso, contro la decisione emessa il 2 ottobre 2010 dal Comitato per le proteste della coppa Ernesto Riva 6<sup>a</sup> tappa del 9° Trofeo Nazionale Dinghy 12' Classico, organizzato dal Circolo Velico Artiglio di Torre del Lago, con la quale sono state respinte le richieste di riparazione proposte dai tre appellanti e da altra imbarcazione non appellante, perché la loro posizione in classifica nella prova è stata sensibilmente peggiorata a causa dell'impossibilità oggettiva di arrivare in tempo utile sulla linea di partenza a causa del ritardo delle procedure di varo delle rispettive imbarcazioni.

In particolare il giudice di primo grado ha accertato che il CdR aveva dato corso alle procedure di partenza all'ora prevista quando sul campo vi era la quasi totalità delle barche dichiarando di essersi precedentemente sincerato che il varo delle stesse a terra fosse regolare; che lo stesso CdR, sulla linea partenza aveva rilevato che ITA 1837 , imbarcazione non appellante, era partita nelle retrovie, mentre ITA 202 partiva dopo due minuti; che Ita 2242 e ITA 1971 avevano tagliato la linea di partenza entro i sei minuti successivi alla partenza, ritornando tuttavia verso il comitato facendo rimostranze, per poi successivamente proseguire la regata completandola entro il tempo limite.

Ritenendo, quindi, che il CdR avesse correttamente seguito la procedura di partenza il CdP rigettava tutte le richieste di riparazione

I tre appelli, rubricati rispettivamente con i numeri 17-18 e 19/2010, tutti ritualmente proposti nei termini, vengono trattati e decisi congiuntamente in quanto proposti nei confronti della medesima decisione del CdP con la quale, lo stesso giudice di primo grado, aveva correttamente ritenuto, per evidente connessione, di trattare congiuntamente i casi delle singole richieste di riparazione proposte dalle quattro imbarcazioni.

Gli appellanti, con coincidente ricostruzione dei fatti precedenti alla partenza della regata e dei motivi di erroneità della decisione di primo grado, contestano che:

- il giorno 2 ottobre 2010, in cui era prevista la seconda giornata della manifestazione, nei pressi dello scivolo di varo ubicato nella sede del Circolo, si erano trovati loro malgrado nelle ultime posizioni di una lunga fila continua che si era formata per poter procedere al varo delle imbarcazioni attraverso l'unico scivolo messo a disposizione del circolo per le 48 imbarcazioni iscritte alla regata;
- pur con il fattivo supporto degli addetti del circolo i tempi tecnici necessari per il varo, senza soluzione di continuità delle altre barche che precedevano gli appellanti, e l'impossibilità di altre modalità operative di messa a mare dell'imbarcazioni, avevano fatto sì che gli stessi appellanti fossero ancora impegnati nelle operazioni di varo nell'orario in cui era previsto l'inizio delle operazioni di partenza per la prima prova di giornata;
- la distanza temporale della ritardata partenza delle quattro imbarcazioni richiedenti riparazione, le ultime quattro della fila a scendere in mare, come rilevate dallo stesso CdR sulla linea di partenza rispecchiava i differenti e successivi tempi di varo delle stesse, oggettivamente non riconducibili a responsabilità dei medesimi e causa di un significativo peggioramento della posizione di arrivo degli stessi;
- la responsabilità di tale fatto deve essere addebitata al Comitato Organizzatore sia per non aver tempestivamente informato il Comitato di regata dell'oggettivo ritardo creatosi nel varo delle imbarcazioni al fine di disporre di un differimento delle operazioni di partenza, sia per non aver predisposto nella specifica situazione un servizio di traino fino alla zona di partenza per le imbarcazioni ultime della fila che senza loro colpa non erano state in grado di presentarsi tempestivamente nella zona di partenza;
- concorrente responsabilità deve essere ascritta anche allo stesso CdR per non aver comunque proceduto ad un autonomo differimento della partenza nel momento in cui lo stesso aveva accertato che non tutte le imbarcazioni si trovavano nella zona all'orario fissato per le operazioni di partenza;
- la decisione del CdP appellata risulta affetta anche da alcuni vizi procedurali consistenti dalla circostanza che lo stesso era formato solo da due componenti e che i testimoni hanno assistito a tutta l'udienza, in violazione al disposto dell'art. 63.3 a) seconda parte del regolamento, circostanza che ha avuto influenza nello stesso contenuto della deposizione resa in quanto, anziché riferire circostanze di fatto hanno espresso valutazioni estranee alla natura della deposizione .

Il Presidente del Comitato unico di regata e per le proteste ha fatto pervenire le proprie osservazioni, precisando in particolare che:

- già' durante la discussione delle richieste aveva evidenziato di non aver riscontrato problemi da parte dell'organizzazione o del CdR tali da integrare i presupposti per la concessione della riparazione;
- in esito allo svolgimento delle regate del primo giorno non aveva riscontrato anomalie organizzative tali da richiedere interventi correttivi, quali il traino delle barche;
- il tempo necessario alle barche per raggiungere l'area di partenza era di pochi minuti;
- l'uso dello scivolo è sempre stato a disposizione di tutti ed in piena efficienza come confermato anche da ITA 2242 nel suo appello;
- non era stato imposto un ordine sequenziale ne' di orario di varo delle barche: tutti coloro che si presentavano, avevano la barca varata, come confermato sempre da ITA 2242; quanto indicato da uno dei testi evidenzia quale dovesse essere la soluzione del problema: anticipare i tempi di varo. Lo stesso incaricato di assistere le barche per il varo, in quanto dimorante presso il circolo, era infatti a disposizione dei concorrenti per mettere in acqua le barche sin dal primo mattino;
- a proposito delle tempistiche dichiarate da ITA 2242 e ITA 202, non era riscontrabile la loro ora di arrivo allo scivolo. L'unica ricostruzione delle tempistiche si poteva dedurre dalla dichiarazione di ITA 1837 (richiesta n. 4 non appellante), prima imbarcazione arrivata sulla linea poco dopo il segnale di partenza, che dichiara di essere arrivato in ritardo al circolo. Detto cio' i tre appellanti si trovavano ancora nelle retrovie;
- la dichiarazione del CdR "... *quasi totalità delle barche* .." può far supporre che lo stesso Comitato non abbia atteso i regatanti, ma in realtà le tre barche mancanti a cui si era intesi riferire con tale espressione erano altre barche a terra con problemi tecnici, come confermato da comunicazione telefonica avuta con il circolo organizzatore;
- per quanto riguarda la composizione del CdP, la persona che faceva parte del CdR come "driver" era rimasto nella stanza dell'udienza a solo titolo di usciere;
- L'orario di esposizione dell'avviso viene prestabilito affinché tutti si possano programmare la discesa in acqua al fine di raggiungere tempestivamente la zona in cui si deve disputare la regata.

Gli appellanti ITA 2242 e ITA 202 hanno formulato controdeduzioni.

Si ricorda che l'accertamento dei fatti compiuto dal giudice di primo grado è intangibile per la giuria d'appello salvo che nell'accertamento degli stessi si sia verificato un vizio logico o di procedura.

Gli appelli proposti sono fondati nella parte in cui hanno rilevato che durante tutta l'udienza sono stati presenti i due testimoni citati dal CdR , circostanza di fatto riportata da tutti i tre appellanti e non smentita dal presidente del CdP nelle sue pur analitiche controdeduzioni.

Rileva in particolare la giuria d'appello che entrambe le persone indicate come testimoni

nel verbale guida facevano parte del Comitato organizzatore che, in relazione alla richiesta di riparazione di cui si discuteva rivestiva inequivocabilmente la qualità di *parte*, secondo la definizione del RRS, unitamente al CdR e agli stessi appellanti. In tale qualità, quindi il Comitato organizzatore aveva sicuramente diritto ad essere presente durante tutta l'udienza con un suo rappresentante per esercitare i diritti e le facoltà previste dal regolamento.

Tale diritto peraltro, ai sensi della regola 63.3 a) primo periodo, è limitato ad un solo rappresentante per ciascuna parte con la conseguenza che nel caso di specie la presenza di un rappresentante del Comitato organizzatore per tutta la durata della udienza, sia pure erroneamente qualificato come testimone nel verbale guida, possa essere valutata come conforme alla predetta disposizione, mentre la contemporanea presenza del secondo testimone per tutta l'udienza costituisca una diretta ed insanabile violazione della regola 63.3 a) seconda parte, e renda pertanto invalido l'intero procedimento di primo grado ed il conseguente accertamento dei fatti e la decisione resa in esito a tale viziata trattazione.

Pertanto, in base della regola F5 del RRS, va disposta la riapertura dell'udienza innanzi al Comitato per le proteste, composto da almeno tre ufficiali di regata in conformità della vigente Normativa federale.

#### **Per questi motivi**

La Giuria d'appello, in accoglimento degli appelli in esame, annulla la decisione e rinvia la trattazione dei casi al Comitato per le proteste della coppa Ernesto Riva 6<sup>a</sup> tappa del 9° Trofeo Nazionale Dinghy 12' Classico, perché provveda previa corretta identificazione delle parti e dei loro rappresentanti ad un nuovo accertamento dei fatti oggetto della richiesta di riparazione nel rispetto della regola 63.3 a) quanto all'assunzione dei testimoni.

Così deciso in Genova il 4 febbraio 2011

f.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d'Appello  
copia conforme all'originale